

STATUTO SOCIALE
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"CROCE MALATESTIANA RIMINI O.D.V."



Titolo I - Principi generali

Art.1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 03.07.2017 n. 117 (di seguito indicato come Codice Terzo settore), l'Associazione di Volontariato denominata "CROCE MALATESTIANA RIMINI ODV".

L'Associazione Croce Malatestiana Rimini ODV, di seguito indicata anche come "Associazione" ha sede legale nel Comune di Rimini, Via F.lli Bandiera n. 49.

L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ed è costituita agli effetti giuridici come ente del Terzo settore, iscritto nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono esercitare

attività in favore della comunità e del bene comune, secondo i principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina delle organizzazioni di volontariato e del Codice Terzo settore.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Art. 3 – Scopi associativi –

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume in particolare il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare i problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni svolte a soddisfare i

bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la vita associativa dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale dei singoli e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile e della disabilità e assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, per la risoluzione di questioni civili e sociali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato ed enti del Terzo settore per il proseguimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività di interesse generale.

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale stabilite dal presente Statuto, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:



- a) servizi di trasporto sanitario e di emergenza e urgenza;
- b) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di ambulanza;
- c) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- d) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- e) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e Istituzioni Pubbliche;
- g) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, disabili, o in condizioni anche temporanee di difficoltà;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dal Codice

Terzo settore, deliberate da parte del Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può aderire alle reti associative previste dall'art. 71 del Codice Terzo settore, ovvero ad altri enti del Terzo settore, impegnandosi al rispetto dei principi ispiratori del movimento associativo.



Art. 5 - Attività di raccolta fondi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto delle norme previste dalla legge e dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri associati.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nel

rispetto e con le modalità di quanto previsto dall'art. 17 del Codice Terzo settore.

L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retributivo con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività svolte. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 7 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni, senza distinzioni di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo

Statuto, il Regolamento e le deliberazioni assunte.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che versano la quota associativa.

Sono soci volontari, i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro, neppure indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti esistenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato e l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione, il cui numero di soci è illimitato, deve



sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico del Terzo Settore.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno il diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire a terzi la quota associativa a qualunque titolo. .

Art. 8 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di quest'ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) esaminare i libri sociali ed essere informati

sull'attività associativa.

Art. 9 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morosità, decadenza, esclusione e recesso.

Perde la qualità di socio per morosità, colui che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato e versato la quota associativa annuale.

Perde la qualità di socio per decadenza, il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di non rispetto dei doveri di cui al precedente art. 9.

Perde la qualità di socio per esclusione, il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto e del Regolamento adottato, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di socio per recesso, il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio del recesso.

La competenza dei provvedimenti di decadenza ed esclusione è del Consiglio Direttivo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di decadenza ed esclusione deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di decadenza ed esclusione, il socio può ricorrere all'assemblea dei soci, entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di decadenza ed esclusione sono esecutivi dal momento della notifica definitiva, mentre la perdita della qualità di socio per morosità è esecutiva dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso del socio è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, bilancio sociale e patrimonio

Art.11 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote degli aderenti;

- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande o in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- k) da proventi derivanti da attività di interesse generale, svolte quali attività secondarie;
- l) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 dello Statuto.

Art.12 - Bilancio e Scritture contabili

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Associazione attiva un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere agli obblighi fiscali e per tenere le scritture contabili necessarie ai fini della redazione del bilancio, in ottemperanza alla

normativa vigente.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Qualora le entrate risultino inferiori al limite stabilito dall'art. 13, comma 2, del Codice Terzo settore, è facoltà dell'Associazione di rappresentare il bilancio nella forma del rendiconto per cassa. In tal caso, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, con un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo e redatto secondo le disposizioni di legge, viene approvato dall'assemblea dei soci entro quattro dalla chiusura dell'esercizio e successivamente depositato e reso

pubblico, secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 14 del Codice Terzo Settore.

Art.13 - Patrimonio e distribuzione utili

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 11, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, capitale o riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori; amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso, secondo la normativa vigente in materia per gli enti del Terzo Settore.



Titolo IV - Organi associativi

Art.14 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di controllo o Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

Non possono fare parte degli organi sociali coloro che

abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione dei componenti l'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.15 - Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Per le deliberazioni dell'assemblea è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.

Per modificare lo Statuto sociale ovvero per variare la sede legale, l'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci, aventi diritto di voto. Le suddette deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, compresa la messa in liquidazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 16 - Convocazione e modalità di funzionamento

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e per gli altri adempimenti di competenza.

L'Assemblea può comunque essere convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel Comune in cui

L'Associazione ha sede.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta e ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri tre soci.

Per comprovati motivi, è ammessa la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, idonei a garantire l'identità del socio partecipante.

In apertura dei propri lavori, i soci eleggono il Presidente ed il segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e con la responsabilità del Presidente della stessa, apposito verbale, da trascrivere nel libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee dei soci.

Art.17 – Competenze dell'Assemblea

L'assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- b) approva la nota e le relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative e le modalità di versamento;
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;

dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, nei limiti deliberati dall'Assemblea, compreso il Presidente, che assume altresì la carica di Presidente del Consiglio Direttivo. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, fino alla data di approvazione del terzo bilancio sociale, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, nel caso in cui non abbia provveduto l'assemblea dei soci stessa, elegge nel proprio seno il vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario, del tesoriere e del Direttore Sanitario sono determinate nel Regolamento generale

dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. |

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Il direttore sanitario, qualora non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto ed ha facoltà di proposta e parola. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio delibera previa acquisizione del parere obbligatorio.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto, a cura del segretario e con la responsabilità del Presidente della stessa, apposito verbale, da trascrivere nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio

Direttivo.

Art. 19 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è competente per ogni materia che non sia, per legge o per Statuto, di competenza esclusiva dell'assemblea dei soci o di altri organi associativi, ed in particolare:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 17, compresa la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- b) esegue i deliberati dell'assemblea;
- c) cura la corretta tenuta dei libri sociali previsti dall'art. 15 e 17 del Codice Terzo settore e delle scritture contabili.
- d) redige le norme del presente Statuto ed emana eventuali regolamenti organizzativi, necessari al funzionamento dell'Associazione;
- e) stipula contratti e accordi per il perseguimento degli obiettivi associativi, compreso gli obblighi assicurativi previsti dalla legge e dall'art. 18 del Codice Terzo settore;
- f) delibera l'adesione ad Associazioni di Pubblica Assistenza, organizzazioni di volontariato ed enti del Terzo Settore, in attuazione dei fini e degli obiettivi statutari;

- g) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale, e adotta i provvedimenti di cui all'art. 10 dello Statuto;
- h) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 20 - Delibere del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi, se non sono iscritte nel Registro unico del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21 - Sostituzione dei consiglieri -

Qualora, per vacanza comunque determinatasi, si debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alle sostituzioni



nominando i primi dei non eletti dall'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

I Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente e dell'organo di controllo.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede senza indugio alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 22 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

I Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del Consiglio.

Art. 23 - Organo di controllo e revisione legale dei conti.

Nei casi di superamento dei parametri previsti dall'art. 30 del Codice Terzo settore, ovvero in caso di costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 10 dello stesso codice,

ovvero per scelta autonoma assunta dall'assemblea dei soci,
l'assemblea nomina l'Organo di controllo.

L'Organo di controllo, a scelta dell'assemblea, può avere una composizione monocratica oppure essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. In questo caso, almeno uno dei componenti effettivi deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina, il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti anche tra i soci, sono rieleggibili.

L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei soci, senza diritto di voto.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento delle disposizioni del D.Lgs n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Inoltre esercita i compiti di monitoraggio ed attestazione previsti



dal comma 7 dell'art. 30 del Codice Terzo settore.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice Terzo settore, su mandato dell'Assemblea dei soci e in alternativa alla nomina di apposito revisore legale dei conti, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo V - Norme finali _

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Tutti i beni residui, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal

Codice Terzo settore vigente e, in quanto compatibile, dal

Codice Civile.

